



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 8 luglio 2015
(OR. en)

10297/15

ECOFIN 556
UEM 274
STATIS 53

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO che impone un'ammenda alla Spagna per manipolazione dei dati sul disavanzo pubblico nella comunità autonoma di Valencia

DECISIONE (UE) 2015/... DEL CONSIGLIO

del

**che impone un'ammenda alla Spagna per manipolazione
dei dati sul disavanzo pubblico nella comunità autonoma di Valencia**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1173/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 novembre 2011, relativo all'effettiva esecuzione della sorveglianza di bilancio nella zona euro¹,
in particolare l'articolo 8, paragrafo 1,

vista la decisione delegata 2012/678/UE della Commissione, del 29 giugno 2012, sulle indagini e
sulle ammende connesse alla manipolazione delle statistiche di cui al regolamento
(UE) n. 1173/2011²,

vista la relazione della Commissione sull'indagine connessa alla manipolazione in Spagna delle
statistiche di cui al regolamento (UE) n. 1173/2011, adottata il 7 maggio 2015,

vista la raccomandazione della Commissione europea,

¹ GU L 306 del 23.11.2011, pag. 1.

² GU L 306 del 6.11.2012, pag. 21.

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 126, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), gli Stati membri devono evitare disavanzi pubblici eccessivi. I dati sul disavanzo pubblico e sul debito pubblico rilevanti ai fini dell'applicazione degli articoli 121 e 126 TFUE o del protocollo n. 12 sulla procedura per i disavanzi eccessivi allegato ai trattati rappresentano un elemento fondamentale per il coordinamento delle politiche economiche nell'Unione.
- (2) Al fine di migliorare l'esecuzione della sorveglianza di bilancio nella zona euro e di evitare un'errata rappresentazione, volontaria o per negligenza grave, dei dati sul disavanzo pubblico e sul debito pubblico, il Consiglio, deliberando su raccomandazione della Commissione, può decidere di imporre un'ammenda agli Stati membri che si rendano responsabili di tale errata rappresentazione.
- (3) In data 11 luglio 2014 la Commissione ha avviato un'indagine connessa alla manipolazione in Spagna delle statistiche di cui al regolamento (UE) n. 1173/2011. Il 19 febbraio 2015 le risultanze preliminari dell'indagine sono state trasmesse alla Spagna con un invito a presentare osservazioni, come stabilito dalla decisione delegata 2012/678/UE della Commissione. La Spagna ha trasmesso puntualmente le proprie osservazioni scritte sui risultati preliminari.
- (4) Il 7 maggio 2015 la Commissione ha adottato una relazione sull'indagine connessa alla manipolazione in Spagna delle statistiche di cui al regolamento (UE) n. 1173/2011, prendendo in considerazione le osservazioni formulate dalla Spagna.

- (5) Nella relazione la Commissione ha concluso che un ente appartenente al settore delle amministrazioni pubbliche del Regno di Spagna, l'Ispettorato regionale della comunità autonoma di Valencia, si è reso responsabile di un comportamento gravemente negligente in relazione alla mancata registrazione di spese sanitarie e al mancato rispetto del principio della contabilità per competenza nei conti nazionali, determinando una comunicazione errata dei dati sul disavanzo pubblico della Spagna alla Commissione (Eurostat) nel marzo 2012. Alla luce delle risultanze della Commissione, è corretto concludere che si è verificata un'errata rappresentazione dei dati sul disavanzo, causata da grave negligenza, quando la Spagna ha comunicato a Eurostat le cifre erronee nel marzo 2012. Tali elementi giustificano l'imposizione di un'ammenda.
- (6) L'importo dell'ammenda non dovrebbe superare lo 0,2% del prodotto interno lordo della Spagna nel 2014.
- (7) L'importo di riferimento dell'ammenda da imporre dovrebbe essere pari al 5% dell'impatto più ampio dell'errata rappresentazione sul disavanzo pubblico della Spagna per gli anni pertinenti cui si riferisce la notifica nell'ambito della procedura per i disavanzi eccessivi (PDE). La revisione della spesa comunicata dalla Spagna in relazione alla notifica dell'aprile 2012 nell'ambito della PDE ammontava a 1,893 miliardi di EUR. L'importo di riferimento dovrebbe quindi essere fissato a 94,65 milioni di EUR.

- (8) Prendendo in considerazione i criteri di cui all'articolo 14, paragrafo 3, lettera a), della decisione delegata 2012/678/UE della Commissione, quest'ultima ha concluso nella propria relazione che l'errata rappresentazione dei dati non ha inciso in misura significativa sul funzionamento della governance economica rafforzata dell'Unione, dato l'impatto limitato sul disavanzo della Spagna nel suo insieme. La relazione conclude inoltre che la comunicazione delle cifre corrette è avvenuta poco dopo la pubblicazione dei dati erranei sul disavanzo della Spagna nell'aprile 2012 e ciò ha consentito di rivedere i dati sul disavanzo della Spagna nello stesso 2012. Tali elementi giustificano una riduzione dell'importo dell'ammenda.
- (9) Prendendo in considerazione i criteri di cui all'articolo 14, paragrafo 3, lettera b), della decisione delegata 2012/678/UE della Commissione, quest'ultima ha concluso nella propria relazione che l'errata rappresentazione è attribuibile a un comportamento gravemente negligente. Per tale motivo non dovrebbe essere applicata alcuna modulazione all'importo dell'ammenda.
- (10) Prendendo in considerazione i criteri di cui all'articolo 14, paragrafo 3, lettera c), della decisione delegata 2012/678/UE della Commissione, quest'ultima ha concluso nella propria relazione che l'errata rappresentazione dei dati è stata prodotta da un'unica entità appartenente al settore delle amministrazioni pubbliche della Spagna. Tali elementi giustificano una riduzione dell'importo dell'ammenda.

- (11) Prendendo in considerazione i criteri di cui all'articolo 14, paragrafo 3, lettera d), della decisione delegata 2012/678/UE della Commissione, quest'ultima ha concluso nella propria relazione che le azioni pertinenti dello Stato membro che giustificano l'imposizione di un'ammenda sono quelle che hanno avuto luogo durante il periodo compreso tra il 13 dicembre 2011, data di entrata in vigore del regolamento (UE) n. 1173/2011, e la data di avvio dell'indagine, ossia l'11 luglio 2014. Ha concluso inoltre che l'errata comunicazione dei dati sul disavanzo pubblico è stata corretta nell'ambito della revisione della notifica PDE dell'ottobre 2012. Non dovrebbe quindi essere applicata alcuna modulazione all'importo dell'ammenda in ragione della durata dell'errata rappresentazione.
- (12) Prendendo in considerazione i criteri di cui all'articolo 14, paragrafo 3, lettera e), della decisione delegata 2012/678/UE della Commissione, quest'ultima ha concluso nella propria relazione che le autorità statistiche spagnole e tutte le entità interessate hanno mostrato un elevato livello di cooperazione nel corso dell'indagine. Tali elementi giustificano una riduzione dell'importo dell'ammenda.
- (13) Alla luce di tali circostanze, la multa da imporre alla Spagna dovrebbe essere fissata a 18,93 milioni di EUR,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È imposta un'ammenda di 18,93 milioni di EUR alla Spagna per l'errata rappresentazione, causata da grave negligenza, dei dati relativi al disavanzo pubblico, secondo quanto illustrato nella relazione della Commissione europea sull'indagine connessa alla manipolazione in Spagna delle statistiche di cui al regolamento (UE) n. 1173/2011.

Articolo 2

Il Regno di Spagna è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il presidente
